

FEDERICA CENTORAME

*Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università degli Studi “Roma Tre”*

## Giudizio civile di rinvio e procedura penale rescindente: autonomia e interferenze

### *Referral for civil effects only and criminal judgment of annulment: autonomy and interferences*

Nello stabilire che la declaratoria di inutilizzabilità della prova emessa in fase di annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., ha effetto vincolante per il giudice civile di rinvio, la Corte di cassazione estende l'“efficacia riflessa” dell'accertamento penalistico, senza, però, curarsi delle risultanti combinazioni operative fra regole processuali diversificate, nelle due sedi, penale e civile.

*By establishing that the exclusion of evidence declared within the criminal judgment of annulment, pursuant to Article 622 of the Code of Criminal Procedure, shall be binding on the civil referral judge, the Court of cassation extends the “reflex effect” of the criminal ascertainment, but without any thought for the resulting combinations of different procedural rules under the two, criminal and civil, trials.*

#### COORDINATE NORMATIVE E PRODROMI DELLA QUESTIONE

Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione è tornata a farsi carico del delicato compito di modulare i rapporti di interferenza tra processo penale e giudizio civile, dallo specifico angolo visuale dell'intreccio fra le rispettive discipline probatorie, nell'ipotesi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.<sup>1</sup>.

In tal caso, come noto, la disposizione appena richiamata stabilisce che, «fermi gli effetti penali della sentenza», la Corte di cassazione rinvia la causa «al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile». Si realizza, così, uno “sdoppiamento” della *res iudicanda* che «dà luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro»<sup>2</sup>, dovendo il giudice civile *ad quem* pronunciarsi, sia pure incidentalmente, sul fatto reato presupposto dell'azione risarcitoria.

Appunto facendo leva su questo effetto di scissione<sup>3</sup> tra le due vicende, penale e civile, determinato dall'annullamento a norma dell'art. 622 c.p.p., si coglie subito la singolarità del principio di diritto enunciato dalla sentenza che si annota, in forza del quale la declaratoria di inutilizzabilità della prova emessa nel corso della fase penale rescindente deve ritenersi vincolante anche rispetto al (separato) giudizio di rinvio dinanzi all'organo giurisdizionale civile.

In particolare, la *regula iuris* stabilita dalla Corte di cassazione trae origine da un'impugnazione di legittimità, esperita dalla difesa dell'imputata, con cui si deduceva, fra l'altro, la violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p., il quale, come risaputo, vieta agli ufficiali di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. Nello specifico, si lamentava che, in spregio al divieto

<sup>1</sup> Al riguardo, cfr. F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, Cedam, 2002, p. 229 ss.; M. Gialuz, sub Art. 622 c.p.p., in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, t. II, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3505 ss.; L. Scomparin, sub Art. 622, in G. Conso-V. Grevi (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, Cedam, 2005, p. 2145 ss.; C. Valentini, voce *Ricorso per cassazione*, in *Dig. pen.*, VI Agg., Torino, Utet, 2011, p. 526.

<sup>2</sup> In questi termini, A. Gaito, *Il ricorso per cassazione*, in AA.VV., *Procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 844.

<sup>3</sup> Cfr. F. Falato, *Annulamento ai soli effetti civili e giudizio di rinvio*, in *Giust. pen.*, 2012, p. 414, secondo la quale, nell'ipotesi in esame, il giudizio di rinvio in sede civile gode di «autonomia strutturale e funzionale, essendosi verificata una scissione tra le materie sottoposte a giudizio mediante il ritorno dell'azione civile alla cognizione del suo giudice naturale (...)».

probatorio sancito dalla disposizione da ultimo richiamata, la prova penale della responsabilità in ordine al delitto contestato fosse stata ricostruita proprio sulla base della deposizione di un operatore di polizia giudiziaria, avente ad oggetto informazioni accusatorie dallo stesso apprese da persona informata sui fatti.

Accogliendo *in parte qua* le doglianze difensive, i giudici di legittimità hanno, per un verso, annullato senza rinvio la sentenza gravata, per intervenuta prescrizione; per altro verso, in forza dell'art. 578 c.p.p., hanno annullato i capi civili della medesima pronuncia, sul rilievo che «il vizio di inutilizzabilità da cui è inficiata la sentenza impugnata vizia, anche ai fini civili, la motivazione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputata».

Di qui, il rinvio al giudice civile di appello individuato in forza dell'art. 622 c.p.p., rivolgendogli espressamente il principio di diritto secondo cui «la prova inutilizzabile nel processo penale, perché assunta in violazione di un espresso divieto probatorio, non potrà essere utilizzata nel giudizio civile, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una sostanziale elusione dell'accertamento compiuto nel giudizio penale».

#### IL PROCEDIMENTO DI RINVIO AI SOLI EFFETTI CIVILI, TRA "EFFICACIA RIFLESSA" DELL'ACCERTAMENTO PENALE E VINCOLATIVITÀ *ULTRA MOENIA* DEL PRINCIPIO DI DIRITTO

È proprio quest'ultimo asserto a colpire l'attenzione.

Nel giustificare l'operatività, anche ai fini civili, della declaratoria di inutilizzabilità della prova assunta in sede penale aggirando il divieto imposto dall'art. 195, comma 4, c.p.p., i giudici di legittimità hanno inteso far leva essenzialmente sulla sussistenza di un vero e proprio vincolo gnoseologico fra il pregresso accertamento penalistico e l'instaurando procedimento civile. Come se, in altre parole, quest'ultima procedura giurisdizionale dovesse subire l'"efficacia riflessa" del sindacato compiuto nella fase penale rescindente, «secondo regole e forme diverse da quelle proprie»<sup>4</sup>. Il tutto, a fronte di un giudicato – quello ormai cristallizzato sui capi penali in virtù della pronuncia cassatoria della Corte di legittimità – che avendo, nel caso di specie, contenuto proscioglimento per estinzione del reato<sup>5</sup>, esula notoriamente dalle ipotesi tassative cui gli artt. 651 ss. c.p.p. condizionano l'incidenza delle risultanze penali divenute irrevocabili<sup>6</sup> rispetto alla cognizione della vicenda civilistica.

Si tratta di soluzione esegetica densa di spunti di riflessione, dal momento che la linea ermeneutica seguita nella pronuncia in commento sembra porsi in controtendenza con la sistematica attuale dei rapporti fra le due giurisdizioni, penale e civile, improntati al principio di autonomia e separazione dei rispettivi giudizi<sup>7</sup>.

Evidente, invero, il mutamento di prospettiva rispetto al sistema processuale previgente<sup>8</sup>. Quest'ultimo, sul duplice presupposto della unità della funzione giurisdizionale e della netta preminenza assiologica del giudizio penale su quello civile, sanciva normativamente il principio di pregiudizialità necessaria dell'accertamento penale (art. 3 c.p.p. 1930) con sospensione obbligatoria del processo civile (art.

<sup>4</sup> Così, E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 117.

<sup>5</sup> Giova rammentare, per inciso, che le Sezioni Unite civili (Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 984, con nota di P. Sandulli, *In tema di giudicato penale nel processo civile*) hanno, in proposito, puntualizzato che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno efficacia extrapenale, «a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente».

<sup>6</sup> V., ancora, E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 116 ss.; D. Vigoni, *L'effetto vincolante del giudicato penale in altri settori dell'ordinamento: le coordinate normative*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 916.

<sup>7</sup> In generale, nella amplissima letteratura sui rapporti fra le due giurisdizioni, penale e civile, cfr. AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti del Convegno dell'Associazione fra gli studiosi del processo penale, Trento – 18 e 19 giugno 1993, Milano, Giuffrè, 1995; F. Gianniti, *I rapporti tra processo civile e processo penale*, Milano, Giuffrè, 1988; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, Giappichelli, 2000, spec. p. 67 ss.

<sup>8</sup> Al riguardo, fra i tanti, si rinvia a F. Carnelutti, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, I, p. 1 ss.; S. Chiarloni, *Davvero legittima l'efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell'articolo 28 c.p.p.?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 519 ss.; M. Chiavario, voce *Giudizi (rapporti tra)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, p. 984 ss.; G. De Luca, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, Giuffrè, 1963; G. Guarneri, *Autorità della cosa giudicata penale nel giudizio civile*, Milano, Giuffrè, 1942; E.T. Liebman, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, *ivi*, 1957, p. 5 ss.

24 ss. c.p.p. 1930), onde assicurarne una risoluzione sempre coerente con l'esito cognitivo penalistico. L'attuale assetto ordinamentale, per contro, è orientato proprio ad assicurare la reciproca indipendenza delle azioni, penale e civile, e ad evitare, quindi, pregiudizialità di sorta tra le due vicende<sup>9</sup>.

Un dato, infatti, appare inequivoco: la sospensione del giudizio civile, in attesa dell'epilogo definitivo sulla *quaestio criminis* da cui dipende il diritto al risarcimento, costituisce oggi evenienza del tutto eccezionale, confinata alla sola ipotesi tassativa prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. Essa, cioè, opera soltanto qualora l'azione risarcitoria sia stata proposta «in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado», con correlativa efficacia del giudicato penale, nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli artt. 651 ss. c.p.p., una volta ripreso il regolare corso della controversia civilistica. Ciò significa che, invertendo il rapporto regola/eccezione delineato dal precedente assetto codicistico<sup>10</sup> in ordine al necessario condizionamento subito dai poteri decisori del giudice civile rispetto agli esiti della vicenda penalistica, il sistema vigente non riconosce generalmente alcuna supremazia all'accertamento compiuto *in criminalibus* sul fatto-reato presupposto del diritto al risarcimento. Cosicché, il giudice civile ben può operare in piena autonomia la propria cognizione della fattispecie in ordine alla verifica della responsabilità aquiliana dell'imputato/convenuto, senza essere «vincolato alle soluzioni e alla qualificazioni del giudice penale»<sup>11</sup>.

Siffatta autonomia cognitiva – nella prospettiva che qui maggiormente rileva – appare viepiù accentuata proprio rispetto ad eventuali valutazioni operate da quest'ultimo giudice in punto di utilizzabilità della prova, stante il diverso regime istruttorio che caratterizza le due vicende procedimentali, penale e civile.

Da questo specifico angolo visuale, infatti, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare che, qualora l'azione civile sia stata esercitata in seno al processo penale e l'organo giudicante abbia accertato la responsabilità dell'imputato, «egli fonderà gli accertamenti da compiere ai fini dell'azione civile su quelli compiuti in sede penale, ma quando, per il differente regime probatorio, dovesse pervenire a risultati diversi, se ne discosterà, senza che da ciò derivi alcun contrasto logico che possa rendere perplesso il contenuto della decisione»<sup>12</sup>. Un messaggio forte e chiaro, quest'ultimo, in favore della insussistenza di vincoli cognitivi assoluti fra l'accertamento sostanziale penalistico e quello civile da esso dipendente, proprio laddove, nell'intreccio tra le due vicende giurisdizionali, vengano in rilievo questioni di natura squisitamente probatoria.

A ciò va aggiunto che la diversa regolamentazione della prova nei due contesti processuali, quale cifra essenziale dei rapporti intercorrenti fra giudizio penale e civile, emerge persino a livello dei casi tassativi di vincolatività *extra moenia* delle risultanze contenute nel giudicato penale. Ne costituisce tangibile conferma il disposto normativo dell'art. 654 c.p.p., alla stregua del quale l'efficacia della pronuncia penale irrevocabile, all'interno dei giudizi civili o amministrativi ove si controverta intorno a un rapporto giuridico il cui accertamento dipende dagli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, è condizionata, tra l'altro, alla circostanza che «la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». Il che, in buona sostanza, equivale a riconoscere come insuperabile «la sostanziale differenza che vige tra i due contrapposti sistemi di accertamento»<sup>13</sup>.

Dinanzi a un simile scenario di fondo<sup>14</sup>, occorre allora verificare se, ed in quale misura, possa trovare giustificazione il ben diverso “registro” interpretativo prescelto dalla Corte di cassazione, nella sentenza in commento, secondo cui l'accertamento compiuto dal giudice penale è destinato, invece, a riverberarsi sul successivo giudizio di rinvio in sede civile, proprio vincolandone il differente regime probatorio agli effetti della declaratoria di inutilizzabilità emessa nella fase rescindente.

Diciamo subito che, in tale ottica, non appare sufficiente a giustificare l'“efficacia riflessa” della suddetta

<sup>9</sup> In questo senso, D. Vigoni, *L'effetto vincolante del giudicato penale in altri settori dell'ordinamento*, cit., p. 913.

<sup>10</sup> Cfr. D. Vigoni, *Il giudicato*, in AA.VV., *Procedura penale*, cit., p. 864.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112, in *CED Cass.*, n. 626948.

<sup>12</sup> C. cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 40, in *Giur. cost.*, 1974, p. 140.

<sup>13</sup> Così, R. Normando, *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, in L. Kalb (a cura di), *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, Torino, Utet, 2009, p. 68.

<sup>14</sup> Rileva, infatti, che «la mutata disciplina della pregiudizialità del giudizio penale si riflette anche sulla natura del giudizio di rinvio, concernente i soli interessi civili», A. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, in A. Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Torino, Utet, 1999, p. 654.

declaratoria di inutilizzabilità, l'assunto patrocinato dalla Cassazione, per cui il giudizio attivato ai sensi dell'art. 622 c.p.p. costituisce «uno sviluppo della sentenza di annullamento, nei limiti della quale il giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia»<sup>15</sup>. Insomma, un rinvio prosecutorio<sup>16</sup>, deputato al completamento dell'opera avviata dalla Cassazione penale con la pronuncia rescindente, nel cui ossequioso rispetto, l'organo giurisdizionale competente per il giudizio rescissorio sarebbe, per ciò solo, tenuto ad operare.

Di molteplice ordine, invero, i profili di criticità cui si espone un simile ragionamento.

In primo luogo, viene in rilievo un dato di carattere formale che, di per sé, appare idoneo a smentire la suddetta ricostruzione del giudizio civile di rinvio quale supplemento decisorio della vicenda penale.

Si tratta del peculiare meccanismo di attivazione della fase civile rescissoria che, nel caso in esame, postula la riassunzione della causa, ad opera della parte interessata, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Lo snodo procedimentale *de quo* rende, infatti, inoperante il principio di immanenza della parte civile, in forza del quale il titolare del diritto al risarcimento può, invece, far valere la propria pretesa risarcitoria, «in ogni stato e grado del processo», senza dover rinnovare di volta in volta l'atto di costituzione in giudizio<sup>17</sup>.

In diversificata prospettiva, dovendo essere instaurata in virtù di un precipuo atto di citazione da notificare alla controparte a cura dell'interessato, la fase di rinvio a seguito di annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p. costituisce evidentemente un processo *ex novo*, più che uno sviluppo della fase processuale rescindente<sup>18</sup>. Accentuandosene, per ciò solo, l'autonomia strutturale e funzionale<sup>19</sup> dalla vicenda penalistica principale.

In secondo luogo, poi, occorre evidenziare che, diversamente da quanto accade nel caso di annullamento con rinvio in sede penale, ove, a norma degli artt. 627, comma 3, c.p.p. e 173, comma 2, disp. att. c.p.p., il giudice *ad quem* è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede rescindente, nella specifica ipotesi di annullamento della sentenza in forza dell'art. 622 c.p.p. non risulta normativamente previsto alcun vincolo decisorio per l'organo civile di rinvio<sup>20</sup>. Né, a colmare un simile vuoto prescrittivo potrebbe validamente soccorrere la previsione contenuta nell'art. 384, comma 2, c.p.c., il quale, con particolare riferimento ai limiti cognitivi a carico dell'omologo giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede processual-civilistica, stabilisce che il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte».

Ora, è pur vero che le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di affermare che, in sede di rinvio, «è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non solo in ordine agli “*errores in iudicando*” relativi al diritto sostanziale, ma anche per le violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale»<sup>21</sup>. Cosicché, si potrebbe essere indotti a ritenere che pure rispetto alle ipotesi di rinvio “*inter-ordinamentale*” ai sensi dell'art. 622 c.p.p.<sup>22</sup>, eventuali statuizioni emesse dalla Cassazione in ordine ad “*errores in procedendo*” compiuti in sede penale, cui si ascrivono altresì quelli in tema di utilizzabilità della prova, siano dotate di un'analogia valenza preclusiva rispetto alla cognizione del giudice civile della fase rescissoria.

<sup>15</sup> In questi termini, Cass., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 43896, in motivazione.

<sup>16</sup> Su questo profilo, facendo leva sulla nota classificazione di E.F. RICCI, *Il giudizio civile di rinvio*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 74 ss., delle due tipologie di rinvio in funzione «restitutoria» e «prosecutoria», v. B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 149; F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, cit., p. 232 ss. Con riguardo alla previgente disciplina dell'istituto (art. 541 c.p.p. 1930), E. Amodio, *Estromissione illegittima del responsabile civile e poteri della Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, p. 554.

<sup>17</sup> Sul punto, cfr. E.M. Mancuso, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in G. Dean (a cura di), *I soggetti*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, cit., p. 560 ss.

<sup>18</sup> Sul punto, E. Fazzalari, voce *Rinvio (giudizio di) nel diritto processuale civile*, in *Dig. civ.*, XVII, Torino, Utet, 1998, p. 669. Nella medesima prospettiva, con specifico riferimento al giudizio di rinvio a norma dell'art. 622 c.p.p., F. Falato, *Annullamento ai soli effetti civili*, cit., p. 412.

<sup>19</sup> Così, A. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 654.

<sup>20</sup> In tal senso, ancora, A. Bargi, *ibidem*; A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, Cedam, 2011, p. 281.

<sup>21</sup> Cass. civ., sez. un., 3 luglio 2009, n. 15602, in *CED Cass.*, n. 608910.

<sup>22</sup> Tale non sembra, però, l'opinione della giurisprudenza civile che ha, di recente, escluso la configurabilità, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 622 c.p.p., di un vincolo gnoseologico a carico del giudice civile *ad quem* sulla falsariga del principio di diritto art. 384, comma 2 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2017, n. 9358, in *CED Cass.*, n. 644002).

Tutto ciò non vale, però, ad eludere il fondamentale dato scriminante della fattispecie in esame.

Nel caso specifico del giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, si è al cospetto di «due decisioni adottate con riti diversi e per questo accertate con limiti completamente difformi in ordine alla prova»<sup>23</sup>. Ed un simile divario normativo assume peculiare rilievo nel delineare i rapporti di interferenza fra giudizio penale rescindente e procedura civile rescissoria. Attesa, infatti, la diversa regolamentazione che la materia probatoria assume nel contesto civile – ove, per quanto qui più interessa, manca notoriamente una previsione legislativa analoga all'art. 191 c.p.p.<sup>24</sup> – l'effetto vincolante della pronuncia della Cassazione finirebbe, in simili ipotesi, per operare addirittura in funzione “creativa” della stessa disposizione normativa in astratto applicabile nella fase civile rescissoria. Con evidente e indebito superamento dei limiti canonici della decisione dell'organo rescindente, il cui oggetto non è (e non può essere) la norma giuridica astratta, bensì soltanto quella che, in virtù di quest'ultima, si sia poi concretata a regolare la fattispecie controversa<sup>25</sup>.

A ciò si aggiunga, infine, che, nell'ipotesi in discorso, il principio di diritto eventualmente enucleato dalla Corte di legittimità dovrebbe, *ratione materiae*, riguardare, comunque, soltanto «l'obbligo della pronuncia sull'azione civile o il criterio sotteso alla scelta della competenza del giudice civile»<sup>26</sup>, e non già profili, quale quello relativo all'inutilizzabilità di una prova a carico dell'imputato/convenuto, che, involgendo anzitutto il tema decisorio della responsabilità penale, finiscono, a stretto rigore, per porre in discussione la stessa applicabilità, in ipotesi del genere, dell'art. 622 c.p.p.<sup>27</sup>

Costituisce, infatti, asserto condiviso da buona parte della giurisprudenza<sup>28</sup> quello secondo cui l'intangibilità «degli effetti penali della sentenza» cui allude il citato art. 622 c.p.p., postula che tale disposizione normativa possa trovare applicazione solo qualora risulti ormai totalmente esaurito il rapporto penalistico<sup>29</sup>, essendo stato già effettuato un positivo e definitivo accertamento di merito in ordine alla *quaestio criminis*. Una condizione, quest'ultima, che, però, non appare propriamente rispettata laddove il principio di diritto affermato dalla Cassazione in termini vincolanti per il giudice civile di rinvio costituisca – come affermato dallo stesso organo rescindente – la risultante di un vizio di inutilizzabilità della prova che inficia «la motivazione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputata ed alla qualificazione giuridica dei fatti contestati».

#### INUTILIZZABILITÀ DELLA PROVA PENALE, GIUDIZIO CIVILE AD QUEM E (IR)RAGIONEVOLI COMBINAZIONI TRA REGOLE PROCESSUALI DIVERSIFICATE

Una volta evidenziati gli ostacoli di ordine sistematico che si frappongono all'istituzione a carico del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. di un vero e proprio vincolo gnoseologico discendente dal pregresso accertamento penalistico, si tratta di comprendere se il limite probatorio imposto dalla pronuncia in esame in capo all'organo civile *ad quem* possa, tuttavia, giustificarsi alla luce di una diversa chiave di lettura, intesa ad ampliare l'ambito di operatività della inutilizzabilità penale ben oltre i confini tracciati dal processo penale stesso.

In quest'ordine di idee, merita soffermarsi sulla recisa affermazione del Collegio di legittimità, se-

<sup>23</sup> Così, E. Squarcia, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, Cedam, 2002, p. 324.

<sup>24</sup> Per tutti, v. L.P. Comoglio, *Le prove civili*, Torino, Utet, 2010, p. 175.

<sup>25</sup> Cfr., tra i molti, V. Denti, *I giudicati sulla fattispecie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 1327; E. Redenti, *Il giudicato sul punto di diritto*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, II, Padova, Cedam, 1950, p. 694; A. Segni, *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, in V. Scialoja-G. Branca (diretto da), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1960, p. 326.

<sup>26</sup> Così, ancora, A. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, cit., nota 206.

<sup>27</sup> Cfr. G. Spangher, *La pratica del processo penale*, vol. I, Padova, Cedam, 2012, p. 280 s.

<sup>28</sup> Pure dopo l'arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite (Cass., sez. un., 27 settembre 2013, n. 40109, in *CED Cass.*, n. 256087) con cui si è inclusa anche la declaratoria di estinzione del reato – e, dunque, una pronuncia non espressiva di un pieno accertamento processuale sulla responsabilità dell'imputato – tra gli «effetti penali della sentenza» cui allude l'art. 622 c.p.p., non sono, infatti, mancate decisioni giurisprudenziali che hanno ribadito che *condicio sine qua non* per l'operatività della citata disposizione è la preventiva definizione dell'accertamento in ordine alla sussistenza del fatto-reato, presupposto del risarcimento (Cass., sez. VI, 21 marzo 2017, n. 13844, in *CED Cass.*, n. 270371; Cass., sez. V, 10 marzo 2015, n. 10097, in *CED Cass.*, n. 262633. In precedenza, cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, 17 maggio 2013, n. 21251, in *CED Cass.*, n. 255654; Cass., sez. III, 9 luglio 2012, n. 26863, in *CED Cass.*, n. 254054).

<sup>29</sup> V. A. Chiliberti-C. Brusco, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 706.

condo cui, nel caso di specie, al giudice civile non è consentita l'utilizzazione di una prova dichiarata inutilizzabile nel processo penale, «perché assunta in violazione di un espresso divieto probatorio»<sup>30</sup>.

Così formulata, infatti, l'opzione interpretativa prescelta dalla sentenza in commento sembra porsi perfettamente in linea con l'autorevole insegnamento impartito, nel 2010, dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione<sup>31</sup>, le quali, sia pure con specifico riferimento alla "portabilità", in seno al procedimento di prevenzione, delle conseguenze sanzionatorie previste dal citato art. 191 c.p.p. per le prove acquisite nel processo penale in violazione di un divieto stabilito dalla legge, ebbero a rimarcare l'esistenza di un collegamento di tipo funzionale tra la previsione di divieti probatori in materia penale e la tutela di valori costituzionalmente protetti. Sottolineandosi, per tale via, che «la stessa ragione "storica" che ha indotto il legislatore a sancire la inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione di divieti probatori, impedisce di ritenere utilizzabili quegli stessi atti nell'ambito di "altri" procedimenti giurisdizionali, giacché, ove così non fosse, la prova, vietata per tutelare (...) altri valori costituzionalmente preservati, troverebbe una inammissibile reviviscenza, eludendo la stessa ragion d'essere della inutilizzabilità»<sup>32</sup>.

Di primo acchito, invero, appare innegabile che simili enunciati possano costituire, *in parte qua*, un formidabile argomento a sostegno della soluzione patrocinata dalla decisione in discorso. Se, infatti, nella prospettiva indicata dalle Sezioni Unite, la violazione dei divieti probatori penali produce effetti, «in qualsiasi settore dell'ordinamento, proprio perché la logica che presiede alla garanzia della inutilizzabilità non è interna ed esclusiva al processo penale»<sup>33</sup>, diviene sin troppo agevole inferire che ad una tale efficacia espansiva della declaratoria emessa in forza dell'art. 191 c.p.p. debba soggiacere, altresì, il giudizio civile di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Ben presto, però, si ha modo di constatare che una siffatta inferenza non è, poi, così scontata.

Ne è prova, anzitutto, il semplice rilievo che, sul versante della giurisprudenza civile di legittimità<sup>34</sup>, continua, invece, a prevalere un atteggiamento di vero e proprio "ostruzionismo" nei confronti della asserita universalità della sanzione prevista dall'art. 191 c.p.p. Si obietta, infatti, che «l'utilizzabilità è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile»<sup>35</sup>, ragion per cui, in quest'ultimo contesto, l'organo giurisdizionale resta del tutto libero di fondare il proprio convincimento sulla base di prove raccolte nell'ambito di un processo penale e ivi dichiarate inutilizzabili per violazione di divieti probatori posti, nella specifica sede penale, a tutela del diritto di difesa dell'imputato<sup>36</sup>. In siffatta prospettiva, in altre parole, resta imprescindibile il dato relativo alla diversità dei regimi probatori sottesi ai due sistemi processuali, il quale, di per sé, osta a ricostruire nello stesso modo, in entrambi i processi, il concetto di prova illegittimamente acquisita<sup>37</sup>.

Va segnalato, in secondo luogo, che la stessa dottrina processual-penalistica, incline a perorare in chiave di garanzia l'efficacia extra-penale dei divieti probatori stabiliti dall'art. 191 c.p.p., non si esime dal riconoscere che la possibilità di estendere, in via analogica, ad altri contesti procedurali, gli effetti giuridici della disposizione suddetta implica, pur sempre, l'esigenza di verificarne previamente la compatibilità con il rito in cui la stessa venga trapiantata<sup>38</sup>. Ciò, a meno di finire per «svolgere complicatissime operazioni combinatorie di regole di giudizio diverse che rendono il sistema scarsamente compatibile con il principio di ragionevolezza»<sup>39</sup>.

<sup>30</sup> Così, Cass., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 43896, in motivazione.

<sup>31</sup> Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 13426, in *CED Cass.*, n. 246271, la quale, come noto, ha puntualmente statuito che «l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione».

<sup>32</sup> Così, Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit., in motivazione.

<sup>33</sup> Testualmente, ancora, Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit., in motivazione.

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2014, n. 12577, in *CED Cass.*, n. 630956; Cass., sez. V, 12 novembre 2010, n. 22984, in *CED Cass.*, n. 615821.

<sup>35</sup> Così, Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2014, n. 12577, cit., in motivazione.

<sup>36</sup> In questa prospettiva, ancora, Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2014, n. 12577, cit., in motivazione.

<sup>37</sup> Cfr. G.F. Ricci, *Le prove atipiche*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 126.

<sup>38</sup> In questo senso, A. Panzavolta, *Un altro tassello della "giusta riparazione": no all'impiego delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito*, in *Giur. it.*, 2010, p. 945. Condivide l'assunto anche P. Sechi, *Intercettazioni e procedimento di prevenzione*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1082. In precedenza, con specifico riguardo alla dubbia operatività dell'art. 191 c.p.p. in seno al giudizio civile, G.F. Ricci, *Le prove atipiche*, cit., p. 126.

<sup>39</sup> In tali esatti termini, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., p. 281. In similare prospettiva, cfr., anche, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, cit., p. 155; E. Squarcia, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 324 ss.

È, infatti, proprio questo l'inconveniente operativo che può verificarsi per effetto della trasposizione, *sic et simpliciter*, della categoria dell'inutilizzabilità penale nell'ambito del giudizio rescissorio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., essendo esso modulato *ratione loci*<sup>40</sup>, anche secondo la pronuncia in commento, alla stregua delle regole processuali valide per l'omologo istituto del giudizio civile di rinvio, disciplinato nell'art. 394 c.p.c.

Due esempi concreti bastano a chiarire meglio l'assunto con riferimento ad entrambe le fattispecie processuali che rientrano nella sfera di operatività dell'art. 622 c.p.p., vale a dire sia rispetto ai casi – analoghi a quello oggetto della decisione in discorso – di annullamento dei capi della sentenza che riguardino gli interessi risarcitori; sia qualora venga cassata ai soli effetti civili la sentenza di proscioglimento dell'imputato, impugnata dalla parte civile.

Sotto il primo profilo, è ipotizzabile che la declaratoria di inutilizzabilità eventualmente emessa nella sede penale rescindente in favore dell'imputato attenga alla violazione dell'art. 63 c.p.p., in materia di dichiarazioni auto-indizianti.

In simile ipotesi, la vincolatività del divieto di utilizzo di tali dichiarazioni anche in seno al giudizio civile di rinvio può, infatti, risultare irrazionalmente aggirata dalla regola probatoria stabilita per il processo *ad quem* dal comma 3 del richiamato art. 394 c.p.c., il quale, prevedendo che «nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio», consente, di fatto, che l'imputato/convenuto possa essere costretto proprio a dichiarare *contra se* per non risultare soccombente<sup>41</sup>. Una sorta di “paradosso probatorio” che finisce, quindi, per far rientrare dalla “finestra” del giudizio civile quegli stessi effetti elusivi del divieto di auto-incriminazione usciti dalla “porta” del giudizio penale.

Sotto il secondo profilo considerato, ossia quello relativo all'annullamento, ai soli effetti della responsabilità civile, della sentenza di proscioglimento dell'imputato, va detto chiaramente che l'ultrattività della declaratoria di inutilizzabilità della prova assunta in sede penale potrebbe complicare ai limiti di una vera e propria *impasse* operativa la tutela civilistica dei diritti dell'offeso, nell'ambito del giudizio rescissorio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui la Cassazione, nell'annullare, su ricorso della parte civile, una sentenza di proscioglimento ritenuta illogica o contraddittoria in punto di inattendibilità della testimonianza della medesima persona offesa, rilevi d'ufficio, a norma dell'art. 609, comma 2, c.p.p., anche l'inutilizzabilità dell'ulteriore prova a carico dell'imputato. In siffatta eventualità, invero, l'efficacia riflessa di tale ultima declaratoria pure nei confronti del giudice civile *ad quem* potrebbe finire per azzerare le *chances* probatorie a sostegno dei diritti di azione dell'offeso/attore, non essendo poi neppure ammessa in sede processual-civilistica la testimonianza della parte (art. 246 c.p.c.)<sup>42</sup>.

Ci si rende conto, insomma, che il vero banco di prova della soluzione esegetica patrocinata dalla sentenza in esame è rappresentato proprio dalla (ir)ragionevolezza degli effetti che possono scaturirne, combinando l'inutilizzabilità penale dichiarata in fase rescindente con le regole processuali valide nel successivo giudizio civile.

Rispondono, allora, ad una premura tutt'altro che teorica, le riflessioni operate in sede scientifica con particolare riguardo alla necessità di omologare, per via esegetica, le regole probatorie e di giudizio applicabili nella fase rescissoria, attivata ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a quelle proprie della vicenda penale da cui la stessa promana.

Come opportunamente è stato sottolineato, infatti, «tale ultima disposizione normativa non deroga *in toto* alla regola posta dall'art. 573 c.p.p. per cui le impugnazioni civili in sede penale vanno proposte, trattate e decise con le forme del processo penale, ma vi deroga limitatamente all'individuazione del giudice di rinvio (quello civile, anziché quello penale *ex art. 623 c.p.p.*)»<sup>43</sup>. Di qui, l'ulteriore corollario secondo il quale, anche dinanzi all'organo civile *ad quem*, debbano continuare ad applicarsi le disposi-

<sup>40</sup> Di questo avviso, A. Converso, *Il giudizio di rinvio*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, n. 1, p. 136 ss.; F. Tommaseo, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale (Atti del convegno di studi, Trento, 18-19 giugno 1993)*, cit., p. 9.

<sup>41</sup> In questo senso, A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, 2006, Milano, Giuffrè, p. 455. Critica, al riguardo, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, cit., p. 65 ss.

<sup>42</sup> Per tale esemplificazione, cfr., ancora, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, cit., p. 155. Per analoghi rilievi, v., anche E. Squarcia, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 326.

<sup>43</sup> In questi termini, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, cit., p. 157.

zioni processuali penali, onde prevenire il rischio di indesiderabili (e irragionevoli) compromissioni dei diritti delle parti, attiva e passiva, dell'azione risarcitoria<sup>44</sup>.

Senonché, l'inesistenza sul punto di un espresso dato legislativo cogente, continua ad alimentare la più ampia "anarchia" della prassi giurisprudenziale.

Alle opzioni ermeneutiche di recente avallate da talune pronunce dei giudici penali di legittimità, favorevoli ad estendere al giudizio civile di rinvio, le regole di prova e decisorie del processo penale<sup>45</sup>, si contrappongono, infatti, quelle di perdurante e reciproca autonomia dei due contesti processuali agli effetti dei rispettivi statuti probatori, sostenute, invece, dalla Corte di cassazione civile.

In quest'ultimo contesto interpretativo, invero, oltre a reputare operativi nella fase rescissoria ai sensi dell'art. 622 c.p.p., i canoni di prova, valutativi e decisorii propri del giudizio civile<sup>46</sup>, si è, persino, affermato, senza mezzi termini, che a carico di tale fase non sia neppure «ipotizzabile [alcun] vincolo paragonabile a quello derivante dall'enunciazione del principio di diritto *ex art. 384, comma 2, c.p.c.*»<sup>47</sup>. E non è superfluo sottolineare che, alla resa dei conti, siano queste le soluzioni pretorie destinate a contare di più, per l'ovvia ragione che, poi, la pronuncia emessa in sede di rinvio potrà, se del caso, essere impugnata proprio dinanzi all'organo di vertice della giurisprudenza civile.

Appare di tutta evidenza, dunque, che, mai come in questo caso, la garanzia di ragionevolezza del sistema non possa essere affidata al pendolo poco rassicurante delle oscillazioni giurisprudenziali.

A tal fine, piuttosto, diviene risolutiva solamente una pregiudiziale scelta di coerenza da parte del legislatore, volta a coordinare, *expressis verbis*, le due discipline processuali che interferiscono nella peculiare ipotesi di annullamento con rinvio prevista dall'art. 622 c.p.p. Diversamente, nel passaggio dalla fase penale rescindente a quella civile rescissoria, continuerà a pesare inesorabile la circostanza che «ogni procedimento ha un proprio sistema probatorio diversificato, in quanto non coincidono gli interessi in gioco e i fini perseguiti; i tipi di fattispecie sostanziale da accertare; i poteri; i doveri, i diritti delle parti e degli organi inquirenti»<sup>48</sup>.

---

<sup>44</sup> In tal senso, B. Lavarini, *ibidem*.

<sup>45</sup> Di questo avviso, Cass., sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 27045, in *CED Cass.*, n. 267730; Cass., sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 11193, in *CED Cass.*, n. 262708-01.

<sup>46</sup> Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2007, n. 17457, in *CED Cass.*, n. 600508; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3751, in *CED Cass.*, n. 580039.

<sup>47</sup> Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2017, n. 9358, cit.

<sup>48</sup> Testualmente, M. Nobili, *Formazione e valutazione della prova*, in AA.VV., *Responsabilità e processo penale nei reati tributari. Legge 7 agosto 1982, n. 516*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 426.